



Bruxelles, 7 luglio 2026
(OR. en)

10678/26

Fascicolo interistituzionale:
2026/0156(NLE)

ECOFIN 833
UEM 274
FIN 908
EIB
ECB

ATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI

Oggetto: DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO che modifica la decisione di esecuzione, del 28 luglio 2021, relativa all'approvazione della valutazione del piano per la ripresa e la resilienza della Lituania

DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO

del ...

**che modifica la decisione di esecuzione, del 28 luglio 2021,
relativa all'approvazione della valutazione del piano per la ripresa e la resilienza della
Lituania**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021,
che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza¹, in particolare l'articolo 20, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione europea,

¹ GU L 57 del 18.2.2021, pag. 17, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2021/241/oj>.

considerando quanto segue:

- (1) In seguito alla presentazione del piano nazionale per la ripresa e la resilienza ("PRR") da parte della Lituania il 14 maggio 2021, la Commissione ha proposto al Consiglio la propria valutazione positiva. Il 28 luglio 2021 il Consiglio ha approvato la valutazione positiva mediante una decisione di esecuzione² ("decisione di esecuzione del Consiglio del 28 luglio 2021"). La decisione di esecuzione del Consiglio del 28 luglio 2021 è stata modificata dalle decisioni di esecuzione del Consiglio del 9 novembre 2023³, dell'8 ottobre 2024⁴, del 20 giugno 2025⁵ e del 17 febbraio 2026⁶.
- (2) Il 31 maggio 2026 la Lituania ha presentato alla Commissione, in conformità dell'articolo 21, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/241, una richiesta motivata domandandole di proporre una modifica della decisione di esecuzione del Consiglio del 28 luglio 2021, in quanto ritiene che parte del PRR non possa più essere realizzata a causa di circostanze oggettive. La Lituania ha presentato quindi un PRR modificato.

Modifiche basate sull'articolo 21 del regolamento (UE) 2021/241

- (3) Le modifiche del PRR presentate dalla Lituania a causa di circostanze oggettive riguardano 29 misure o sottomisure.

² Cfr. documenti ST 10477/21 e ST 10477/21 ADD 1 all'indirizzo <http://register.consilium.europa.eu>.

³ Cfr. documenti ST 14637/23, ST 14637/23 COR 1 e ST 14637/23 ADD 1 all'indirizzo <http://register.consilium.europa.eu>.

⁴ Cfr. documenti ST 13498/24 e ST 13498/24 ADD 1 all'indirizzo <http://register.consilium.europa.eu>.

⁵ Cfr. documenti ST 9588/25, ST 9588/25 ADD 1 e ST 9588/25 ADD 1 COR all'indirizzo <http://register.consilium.europa.eu>.

⁶ Cfr. documenti ST 5756/26 e ST 5756/26 ADD 1 REV 1 all'indirizzo <http://register.consilium.europa.eu>.

- (4) La Lituania ha spiegato che nove misure o sottomisure sono ormai in parte irrealizzabili a causa di vincoli della catena di approvvigionamento e di difficoltà tecniche impreviste. Si tratta delle misure e sottomisure seguenti: A.1.3.2 (Ammodernamento dei centri cluster per le malattie infettive), B.1.2.1 (Sostegno alla fornitura di veicoli puliti e alla mobilità sostenibile), B.1.2.3 (Installazione di un'infrastruttura di ricarica dei veicoli e di rifornimento di carburante alternativo), B.1.3.3 (Fornitura di prodotti e servizi per l'edilizia che accelerino la ristrutturazione degli edifici), B.1.3.4 (Sostegno alla ristrutturazione degli edifici), D.1.4.3 (Apprendistati e formazione), G.1.2.2 (Aumentare la portata e la diversità delle misure di sostegno all'occupazione), H.1.1.2 (Sostegno alla ristrutturazione degli edifici (rafforzata)) e H.1.2 (Sostegno all'acquisto di veicoli puliti per la navigazione interna). Su questi presupposti, la Lituania ha chiesto che tali misure e sottomisure siano modificate. La decisione di esecuzione del Consiglio del 28 luglio 2021 dovrebbe essere modificata di conseguenza.
- (5) La Lituania ha spiegato che una sottomisura è stata modificata al fine di attuare alternative migliori per conseguire il livello di ambizione originario. Si tratta della sottomisura E.1.3.2 (Sostegno all'attività di ricerca e sviluppo). Su tali presupposti la Lituania ha chiesto che tale sottomisura sia modificata. La decisione di esecuzione del Consiglio del 28 luglio 2021 dovrebbe essere modificata di conseguenza.

- (6) La Lituania ha spiegato che 17 misure o sottomisure sono state modificate per attuare alternative migliori che consentano di ridurre gli oneri amministrativi e semplificare la decisione di esecuzione del Consiglio del 28 luglio 2021, garantendo tuttavia il conseguimento delle finalità di tali misure e sottomisure. Si tratta delle misure e sottomisure seguenti: A.1.1.11 (Digitalizzazione del settore sanitario), B.1.1.2 (Sostegno alla costruzione di impianti di stoccaggio individuali), B.1.2.2 (Sostegno all'acquisto di veicoli a emissioni zero per il trasporto pubblico), B.1.2.4 (Sostegno al settore dei combustibili FER (gas biometano, biocarburanti liquidi di seconda generazione per i trasporti e idrogeno rinnovabile)), B.1.4 (Mantenere e aumentare la capacità di assorbimento dei gas a effetto serra), D.1.1.3 (Programma "Scuola del Millennio"), D.1.1.5 (Sostegno all'acquisto di attrezzature per i centri STEM e i laboratori mobili), E.1.2.3 (Sostegno all'ecosistema delle start-up), E.1.3.3 (Incoraggiare la scienza e le imprese a partecipare al programma di ricerca e innovazione dell'UE Orizzonte Europa e ad altri programmi di finanziamento internazionali), F.1.1.1 (Ammodernamento della gestione delle risorse umane nel settore pubblico), F.1.4.4 (Alfabetizzazione fiscale dei futuri contribuenti), F.1.6.1. (Fornitura di nuovi strumenti di analisi dei dati per l'Ispettorato nazionale delle imposte), F.1.6.2. (Monitoraggio della qualità dei dati dell'Ispettorato nazionale delle imposte e di altre istituzioni), F.1.7.2. (Messa a disposizione di un prototipo di gate eFTI), F.1.8 (Interfaccia unica per il pagamento delle ammende), G.1.2.1 (Ottimizzazione e digitalizzazione dei processi operativi dei servizi per l'impiego, garantendo la sistematicità dell'orientamento al cliente) e H.1.1.1 (Aggiornamento dei pacchetti e degli standard per la ristrutturazione). Su tali presupposti, la Lituania ha chiesto che tali misure e sottomisure siano modificate. La decisione di esecuzione del Consiglio del 28 luglio 2021 dovrebbe essere modificata di conseguenza.

- (7) A norma dell'articolo 21 del regolamento (UE) 2021/241, in seguito alla riduzione del livello di attuazione di 8 sottomisure, la Lituania ha chiesto di utilizzare le risorse liberate da tale riduzione per innalzare il livello di attuazione di due sottomisure. Si tratta delle sottomisure F.1.3.5 (Consolidamento delle istituzioni nazionali di sviluppo) e H.1.3.2 (Sostegno alla costruzione di impianti FER (energia solare)). Su tali presupposti la Lituania ha chiesto di innalzare il livello di attuazione delle due sottomisure. La decisione di esecuzione del Consiglio del 28 luglio 2021 dovrebbe essere modificata di conseguenza.

Correzione di errori materiali

- (8) Nel testo della decisione di esecuzione del Consiglio del 28 luglio 2021 sono stati rilevati due errori materiali, che incidono su una misura e una sottomisura nell'ambito di due componenti. La decisione di esecuzione del Consiglio del 28 luglio 2021 dovrebbe essere modificata per correggere tali errori materiali, che alterano il contenuto del PRR presentato alla Commissione il 14 maggio 2021, come convenuto tra la Commissione e la Lituania. Tali errori materiali riguardano la sottomisura A.1.2.2 (Risorse umane e capacità infrastrutturale per la prestazione di servizi di assistenza a lungo termine) e la misura C.1.1 (Trasformazione della governance pubblica delle tecnologie dell'informazione) nell'ambito delle componenti A e C. Tali correzioni non incidono sull'attuazione della misura e della sottomisura in questione.

Valutazione della Commissione

- (9) La Commissione ha valutato il PRR modificato sulla base dei criteri di valutazione stabiliti all'articolo 19, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2021/241.

Contributo agli obiettivi di REPowerEU

- (10) Conformemente all'articolo 19, paragrafo 3, lettera d bis), e all'allegato V, criterio 2.12, del regolamento (UE) 2021/241, il capitolo dedicato al piano REPowerEU è in ampia misura (rating A) in grado di contribuire efficacemente alla sicurezza energetica, alla diversificazione dell'approvvigionamento energetico dell'Unione, all'aumento della diffusione delle energie rinnovabili e dell'efficienza energetica, all'incremento delle capacità di stoccaggio dell'energia o alla necessaria riduzione della dipendenza dai combustibili fossili entro il 2030. Il livello di ambizione delle sottomisure H.1.1.2 (Sostegno alla ristrutturazione degli edifici (rafforzata)) e H.1.2 (Sostegno all'acquisto di veicoli puliti per la navigazione interna) è stato ridotto, mentre quello della sottomisura H.1.3.2 (Sostegno alla costruzione di impianti FER (energia solare)) è stato innalzato successivamente alla riassegnazione delle corrispondenti risorse liberate. Il costo totale stimato delle misure nell'ambito di REPowerEU è rimasto immutato e pertanto la valutazione rimane invariata.

Contributo alla transizione verde, compresa la biodiversità

- (11) Conformemente all'articolo 19, paragrafo 3, lettera e), e all'allegato V, criterio 2.5, del regolamento (UE) 2021/241, il PRR modificato prevede misure che contribuiscono in ampia misura (rating A) alla transizione verde, compresa la biodiversità, o ad affrontare le sfide che ne conseguono. Le misure a sostegno degli obiettivi climatici rappresentano un importo pari al 37,2 % della dotazione totale del PRR modificato e al 99,64 % dei costi totali stimati delle misure incluse nel capitolo dedicato al piano REPowerEU, stando ai calcoli effettuati secondo la metodologia di cui all'allegato VI del regolamento (UE) 2021/241. A norma dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2021/241, il PRR modificato è coerente con le informazioni contenute nel piano nazionale per l'energia e il clima 2021-2030.

- (12) A seguito delle proposte di modifica del PRR presentate dalla Lituania, il contributo agli obiettivi climatici si è ridotto, passando dal 38,2 % al 37,2 %. La diminuzione del contributo agli obiettivi climatici è principalmente dovuta alla riduzione del livello di attuazione della misura H.1.2 (Sostegno all'acquisto di veicoli puliti per la navigazione interna) che, successivamente alla riassegnazione delle corrispondenti risorse liberate, contribuisce per il 40 % agli obiettivi climatici.

Contributo alla transizione digitale

- (13) Conformemente all'articolo 19, paragrafo 3, lettera f), e all'allegato V, criterio 2.6, del regolamento (UE) 2021/241, il PRR modificato prevede misure che contribuiscono in ampia misura (rating A) alla transizione digitale o ad affrontare le sfide che ne conseguono. Le misure a sostegno degli obiettivi digitali rappresentano un importo pari al 23,42 % della dotazione totale del PRR modificato, stando ai calcoli effettuati secondo la metodologia di cui all'allegato VII del regolamento (UE) 2021/241.
- (14) Il contributo del PRR modificato alla transizione digitale si riduce dal 23,44 % al 23,42 %. Tale riduzione è per la maggior parte determinata dal ridimensionamento delle sottomisure D.1.4.3 (Apprendistato e formazione) e G.1.2.2 (Aumentare la portata e la diversità delle misure di sostegno all'occupazione), che contribuiscono per il 40 % agli obiettivi digitali.

Costi

- (15) Conformemente all'articolo 19, paragrafo 3, lettera i), e all'allegato V, criterio 2.9, del regolamento (UE) 2021/241, la giustificazione fornita nel PRR modificato in merito all'importo dei costi totali stimati del PRR è in misura moderata (rating B) ragionevole e plausibile, è in linea con il principio dell'efficienza sotto il profilo dei costi ed è commisurata all'impatto nazionale atteso a livello economico e sociale.
- (16) Secondo le informazioni fornite, dalla valutazione delle stime dei costi per gli investimenti oggetto di revisione emerge che la maggior parte dei costi è ragionevole e plausibile, benché si evidenzino gradi diversi di dettaglio e profondità dei calcoli. Inoltre le variazioni delle stime dei costi per le misure modificate erano giustificate e proporzionali e, per tale motivo, la ragionevolezza e la plausibilità di tali stime dei costi così come, se del caso, l'addizionalità dei finanziamenti dell'Unione non sono cambiate rispetto al PRR originario. L'importo dei costi totali stimati del PRR, infine, è in linea con il principio dell'efficienza in termini di costi ed è commisurato all'impatto nazionale atteso a livello economico e sociale.

Altri criteri di valutazione

- (17) La Commissione ritiene che le modifiche presentate dalla Lituania non incidano sulla valutazione positiva del PRR espressa nella decisione di esecuzione del Consiglio, del 28 luglio 2021, in relazione alla pertinenza, all'efficacia, all'efficienza e alla coerenza del PRR rispetto ai criteri di valutazione di cui all'articolo 19, paragrafo 3, lettere a), b), c), d), d ter), g), h), j) e k), del regolamento (UE) 2021/241.

Valutazione positiva

- (18) A seguito della valutazione positiva del PRR modificato da parte della Commissione, che ha constatato che il PRR rispetta i criteri di valutazione di cui al regolamento (UE) 2021/241, conformemente all'articolo 20, paragrafo 2, e all'allegato V di tale regolamento, è opportuno stabilire le riforme e i progetti di investimento necessari per l'attuazione del PRR modificato, i traguardi, gli obiettivi e gli indicatori pertinenti nonché l'importo messo a disposizione dall'Unione per l'attuazione del PRR modificato.

Contributo finanziario

- (19) I costi totali stimati del PRR modificato della Lituania ammontano a 3 849 237 823 EUR. Poiché l'importo dei costi totali stimati del PRR modificato è pari al contributo finanziario massimo aggiornato disponibile per la Lituania, il contributo finanziario determinato in conformità dell'articolo 4 bis del regolamento (UE) 2021/1755 del Parlamento europeo e del Consiglio⁷ e in conformità dell'articolo 20, paragrafo 4, e dell'articolo 21 bis, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2021/241 assegnato al PRR modificato della Lituania dovrebbe essere pari a 2 297 565 464 EUR. Il contributo finanziario messo a disposizione della Lituania rimane pertanto invariato.

⁷ Regolamento (UE) 2021/1755 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 ottobre 2021, che istituisce la riserva di adeguamento alla Brexit (GU L 357 dell'8.10.2021, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2021/1755/oj>).

- (20) L'importo del contributo finanziario per la Lituania dovrebbe essere stabilito conformemente all'articolo 20 del regolamento (UE) 2021/241. Tuttavia, a norma della decisione di esecuzione della Commissione, del 6 maggio 2024, relativa alla riduzione dell'importo della prima rata del sostegno non rimborsabile per la Lituania, adottata a norma dell'articolo 24, paragrafo 8, del regolamento (UE) 2021/241, il contributo finanziario è stato ridotto di 8 733 750 EUR e la Lituania non può chiedere l'erogazione della riduzione alla Commissione.

Prestiti

- (21) Il sostegno pari a 1 551 672 358 EUR messo a disposizione della Lituania sotto forma di prestito rimane invariato.
- (22) È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione di esecuzione del Consiglio del 28 luglio 2021. Per motivi di chiarezza è opportuno sostituire integralmente l'allegato della decisione di esecuzione del Consiglio del 28 luglio 2021.
- (23) La presente decisione lascia impregiudicato l'esito delle procedure relative all'assegnazione di fondi dell'Unione nell'ambito di programmi dell'Unione diversi dal dispositivo per la ripresa e la resilienza o l'esito delle procedure esperibili in relazione alle distorsioni del funzionamento del mercato interno, in particolare a norma degli articoli 107 e 108 del trattato. Essa non dispensa gli Stati membri dall'obbligo di comunicare alla Commissione i casi di potenziali aiuti di Stato a norma dell'articolo 108 del trattato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Approvazione della valutazione del piano per la ripresa e la resilienza modificato

È approvata la valutazione del piano per la ripresa e la resilienza modificato della Lituania sulla base dei criteri di cui all'articolo 19, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2021/241.

Articolo 2

Modifiche

L'allegato della decisione di esecuzione del Consiglio, del 28 luglio 2021, relativa all'approvazione della valutazione del piano per la ripresa e la resilienza della Lituania è sostituito dal testo che figura nell'allegato della presente decisione.

Articolo 3

Destinatario

La Repubblica di Lituania è destinataria della presente decisione.

Fatto a ..., ...

Per il Consiglio

Il presidente
